



INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI PRESENTI
NELL'AREA 01 RICERCA 01 FIRENZE, ISTITUTO IFAC
(ISTITUTO 01 FISICA APPLICATA) DEL CNR E
INDICAZIONI PREVENTIVE PER LE IMPRESE ESTERNE

Data
13/06/2013

Informazioni preliminari sui rischi presenti nell'Area di Ricerca
di Firenze, Istituto di Fisica Applicata (IFAC)
ai fini dell'applicazione dell'articolo 26
del Decreto Legislativo 81/08 e smi

COMMITTENTE	ISTITUTO di FISICA APPLICATA Nello Carrara (IFAC)
OGGETTO	Servizio di lavori di muratura, fornitura e installazione di una porta a vetri per l'ingresso dell'area di ricerca di Firenze - CIG: Z7109C733B
Data	Firma CNR Firma Ditta

IFAC - CNR - IFAC	
tit IX.3	- T 1: ACQUISIZIONE F: ACQUISTICE
N.0003106	13/06/2013





SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. ART.26 DEL D.LGS 81/08-OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRAITO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE	4
SEZIONE A: COMMITTENTE.....	7
A.1 ASPETTI GENERALI.....	7
A.2 RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE	7
SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE	09
8.1 ASPETTI GENERALI.....	09
8.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA	09
SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE....	110
ALLEGATI	
ALLEGATO I: ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA	13
ALLEGATO II: PROCEDURE GENERALI DI EMERGENZA	14
ALLEGATO III: QUADRO SINOTTICO DELLE RESPONSABILITÀ 81/08.....	15



1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti **rischi interferenti** posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai **compiti previsti di coordinamento e cooperazione** di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili di cui al D.Lgs. 494/96.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra l'IFAC-CNR e la Ditta



2. Art. 26 del D.Lgs 81/08 e smi – Obblighi connessi ai contratto di appalto o contratto d'opera o disomministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25



agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegata entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto;

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni". I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli



organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



SEZIONE A COMMITTENTE: IFAC

A.1 ASPETTI GENERALI

La sede IFAC si trova in via Madonna del Piano, 10 all'interno dell' Area della Ricerca nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). L'orario di apertura coincide con quello dell'Area della Ricerca come riportato nel Piano di Emergenza di Area.

Nell'immobile, denominato edificio B, sono presenti le seguenti tipologie di locali:

- locali uffici
- locali riunioni
- locale officina
- laboratori di ricerca

A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

RISCHI PRESENTI

Presso i locali dell'Istituto di ricerca si svolgono attività d'ufficio e di laboratorio, pertanto i rischi specifici riconducibili a tali attività e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente documento sono:

- rischio elettrico
- rischio incendio
- presenza altre ditte
- microclima
- rischio chimico/biologico (laboratori)
- impianti di gas tecnici e bombole
- rischio rumore
- rischio radiazioni elettromagnetiche
- rischio laser
- illuminamento



Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio elettrico	L'impianto elettrico e di terra dell'immobile è conforme alla normativa vigente, deve essere utilizzato rifacendosi alle normative e alla buona prassi. Qualora sia previsto l'utilizzo di energia elettrica fornita dagli impianti è necessaria che i responsabili tecnici della Ditta appaltatrice prendano conoscenza, tramite i servizi tecnici di Area e d'Istituto del livello di protezione degli impianti della zona interessata dai lavori per adottare, qualora ritenute necessarie, eventuali precauzioni tecniche aggiuntive
Rischio incendio	Sono attuate le misure di prevenzione e protezione necessarie, si sottolinea l'importanza di attenersi alla segnaletica esistente e alle disposizioni impartite con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo. Nell'Area/Istituto sono presenti attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. La Ditta deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga, la segnaletica. Nello svolgimento delle proprie attività la Ditta non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc. Qualora il personale della Ditta appaltatrice rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve informare immediatamente la portineria, il Direttore, i Preposti, i Servizi Tecnici. In caso di emergenza attenersi alle PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE dell'Area. In ogni piano sono riportate le planimetrie di piano e le relative vie di fuga da utilizzare in caso di emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombrare da materiali e accessibili. È opportuno che la Ditta prenda visione del piano di emergenza antincendio.
Presenza altre ditte	Non si prevede la presenza di altre ditte. Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati. Le zone eventualmente oggetto di altri appalti saranno delimitate e separate e sarà attuato lo sfasamento temporale e/o spaziale delle attività.
Microclima	I locali sono climatizzati e sono rispettate le condizioni microclimatiche attraverso il controllo della temperatura e ventilazione integrate con le unità di trattamento aria



INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI PRESENTI
NELL'AREA DI RICERCA DI FIRENZE, ISTITUTO IFAC
(ISTITUTO DI FISICA APPLICATA) DEL CNR ED
INDICAZIONI PREVENTIVE PER LE IMPRESE ESTERNE

Data
13/06/2013

Rischio chimico/biologico (laboratori)	La ditta appaltatrice non deve intervenire nei laboratori. Tuttavia si fa presente che le lavorazioni comportanti l'uso di agenti chimici avvengono sotto cappa, le quantità e le concentrazioni sono modeste. In caso di contatto accidentale con sostanze o di azionamento involontario di strumentazioni o apparecchiature avvertire il personale dell'Istituto e attenersi alle indicazioni impartite.
Impianti di gas tecnici e bombole	La ditta appaltatrice non dovrebbe avere la necessità di intervenire sugli impianti. Se ci sarà necessità, ogni qualvolta si dovrà intervenire sugli impianti di gas tecnici si dovrà essere autorizzati dal personale dell'Istituto e/o dal Responsabile del locale
Rischio Rumore	L'Istituto ha provveduto alla valutazione del rischio rumore, nella relazione specifica sono indicate le misure tecniche di prevenzione e protezione. Tuttavia non è previsto che la ditta debba intervenire nel locale officina.
Radiazioni elettromagnetiche	I locali ove sono presenti campi elettromagnetici variabili/statici sono adeguatamente segnalati. Qualora si presenti la necessità di operare nei suddetti locali la Ditta deve chiedere autorizzazione al Direttore/Responsabile e attenersi alle indicazioni specifiche da lui impartite; è fatto divieto di azionare/utilizzare strumentazioni/apparecchiature e sostanze presenti.
laser	I locali sono adeguatamente segnalati. Qualora si presenti la necessità di dover accedere nei locali dove è collocata un'apparecchiatura laser (segnalata da appositi cartelli) gli operatori della Ditta devono chiedere autorizzazione all'accesso al Responsabile ed accertarsi che sia presente personale addetto (es. preposto). L'accesso è consentito solo con autorizzazione e con macchine spente. Attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile
illuminamento	Le vie di circolazione esterne e i luoghi di lavoro sono adeguatamente illuminati in relazione alle attività specifiche. L'impianto di illuminazione di emergenza risulta conforme alle norme di legge.

Viene concordato che gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati all'impresa appaltatrice, con la quale saranno stabilite le eventuali misure di eliminazione o riduzione dei nuovi potenziali rischi interferenti.



SEZIONE 8: Ditta

8.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali della Ditta saranno riportati nel seguente documento e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

8.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto del Contratto di appalto ovvero l'esecuzione di lavori di muratura, fornitura e installazione di una porta a vetri per l'ingresso dell'area di ricerca di Firenze. cig: Z7109C733B comportano i seguenti fattori di rischio interferenti.

Fattore di rischio	Misure da adottare
	•
	•
	•
	•
	•

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con la quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.



INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI PRESENTI
NELL'AREA 01 RICERCA 01 FIRENZE, ISTITUTO IFAC
(ISTITUTO 01 FISICA APPLICATA) DEL CNR ED
INDICAZIONI PREVENTIVE PER LE IMPRESE ESTERNE

Data
13/06/2013

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riporteranno di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:



INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI PRESENTI
NELL'AREA DI RICERCA DI FIRENZE, ISTITUTO IFAC
(ISTITUTO DI FISICA APPLICATA) DEL CNR ED
INDICAZIONI PREVENTIVE PER LE IMPRESE ESTERNE

Data
13/06/2013

PER APPROVAZIONE

Rappresentante legale della Ditta

Direttore Istituto IFAC-CNR

Dr. Renzo Salimbeni

Data.....



ALLEGATO I

Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura della Ditta

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali)
DURC.
Documento Valutazione Rischi e Informazione sui rischi
Impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo CNR relativo al comportamento in caso di emergenza.
- e misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
- Elenco dei DPI di cui sia dotato il personale incaricato delle prestazioni connesse con l'appalto; dichiarazione di avvenuta formazione all'uso e alla manutenzione dei DPI stessi.
- dichiarazione che le attrezzature e mezzi d'opera utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza; disporre della necessaria documentazione che ne attesti la conformità e verifica periodica prevista da enti o strutture preposte o accreditate.
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;
invio schede di sicurezza dei prodotti utilizzati



Allegato II Procedure generali di emergenza

Personate di Ditte esterne appaltatrici/fornitrici

Il personale della Ditta dovrà essere informato delle procedure di emergenza.

In caso di emergenza seguire le indicazioni fornite dal personale dell'Istituto

PROCEDURA OPERATIVA SINTETICA 01 EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Al segnale di evacuazione TUTTI dovranno:

=> abbandonare gli uffici senza indugi **ORDINATAMENTE E CON CALMA**

=> raggiungere il punto di raccolta seguendo le vie d'esodo indicate dalla cartellonistica

È preciso dovere di tutti avvisare le persone che non abbiano udito il segnale di emergenza.

Abbandonando l'edificio:

■ non utilizzare l'ascensore

■ non sostare in prossimità degli accessi

■ non ingombrare le vie di fuga in alcun modo.

In presenza di fumo e fiamme:

se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere dal fumo le vie respiratorie;

camminare il più possibile accovacciati verso il pavimento ■ se disponibili, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa in modo da proteggere i capelli dalle fiamme.

Spogliarsi di qualunque indumento di tessuto acrilico

Non urlare

È vietato a chiunque non abbia idonea preparazione tentare di estinguere un incendio con mezzi mobili di estinzione specialmente se le fiamme hanno forte intensità

Al segnale di cessato allarme, rientrare nel fabbricato e riprendere il proprio posto di lavoro solo a seguito di autorizzazione del Responsabile generale dell'emergenza.



INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI PRESENTI
NELL'AREA DI RICERCA DI FIRENZE, ISTITUTO IFAC
(ISTITUTO DI FISICA APPLICATA) DEL CNR ED
INDICAZIONI PREVENTIVE PER LE IMPRESE ESTERNE

Data
13/06/2013

Allegata III
Quadro sinottico delle responsabilità 81

IMPRESA APPALTATRICE	Nome	Indirizzo	Telefono
Datore di Lavoro			
Responsabile SPP			
Medico Competente			
Responsabile dell'impresa all'interno Immobilie CNR			

COMMITTENTE	Nome	Indirizzo	Telefono
Datore di Lavoro	Dott. Renzo Salimbeni	Via Madonna del Piano, 10 Sesto Fiorentino (FI)	055522
Committente	IFAC/CNR	Via Madonna del Piano, 10 sesto Fiorentino (FI)	
Responsabile SPP	Ing. Renata Tremaroli	Via dei Taurini, 19 Roma	0649937624
Medico Competente	Dott. Ferruccio Innocenti	Via Madonna del Piano, 10 sesto Fiorentino (FI)	3381033810